



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE –
D.P.C.M. 5.12.2013 N° 159 ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE
AGEVOLATE EROGATE DAL C.I.S.S.**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 18.03.2015

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE – D.P.C.M. 5.12.2013 N° 159
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE EROGATE DAL
C.I.S.S.**

A) ARTICOLI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	2
Art. 2 Beneficiari	2
Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo	3
Art. 4) Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell'ISEE	3
Art. 5) Periodo di validità della situazione economica dichiarata	3
Art. 6 Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio.....	4
Art. 7 Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione e recupero somme indebitamente percepiti.....	4
Art. 8. Deroghe	5
Art. 9) Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE.....	5
Art. 10. Utilizzo dell'ISEE	5
Art. 11) Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE.....	6
Art. 12) Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti.....	6
Art. 13) Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento,.....	6
Art. 14) Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento.....	6
ALLEGATO 1	7
ALLEGATO 2.....	7

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS di Pinerolo
2. Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi che sono collegati nella misura o nel costo alle condizioni economiche dei beneficiari. Tali prestazioni non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di determinati requisiti.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica in uno dei Comuni del CISS al momento della richiesta di prestazione, nonché le persone per le quali la normativa o atti regolamentari

prevedano la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica, situazione possibile in particolare per gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno, e tuttavia non espellibili in base alla normativa nazionale, per rifugiati e richiedenti asilo, apolidi, persone senza dimora in grave povertà, persone sottoposte a misure giudiziarie cautelative.

2. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo

1. Accanto alle prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla. I criteri puntuali di compartecipazione sono descritti in successivi atti relativamente alle diverse prestazioni.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili, salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per gli interventi.

Art. 4) Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell'ISEE

1. La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che chi dichiara non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, che devono essere documentati. Tale normativa tuttavia elenca solo a titolo di esempio alcuni di questi trattamenti. Per consentire maggiore completezza si prevede di non includere tra i redditi che devono essere dichiarati nella DSU i trattamenti erogati dagli Enti gestori dei servizi sociali locali descritti all'allegato 1 del presente atto, che altresì elenca i trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati entro la DSU.

Art. 5) Periodo di validità della situazione economica dichiarata.

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione.
2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse sono considerate indebitamente percepite.
3. Qualora la prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE, che è di 2 mesi, per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell'iter di rapporto con i servizi. La prestazione attivata in tali casi dura

sino alla sua naturale scadenza, e per il suo rinnovo i richiedenti presenteranno un nuovo ISEE, anche corrente, qualora intendano usufruirne.

4. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva. Gli effetti di tale nuovo ISEE sulle prestazioni decorreranno dal termine della istruttoria prevista per ogni prestazione. Si prevede che le prestazioni già in corso alla data del 15 gennaio possano proseguire sino alla loro scadenza naturale (anche se successiva a tale data, salvo diversi criteri che saranno definiti per ciascuna prestazione), dando la possibilità ai beneficiari di ripresentare la nuova DSU (ed un nuovo ISEE) anche dopo il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 6 Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'ISEE.
2. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici, difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità (ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013). I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.
3. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione del servizio è tuttavia subordinata all'acquisizione dell'ISEE definitivamente attestato.

Art. 7 Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione, e recupero somme indebitamente percepite

1. Nel caso di dichiarazione mendace, l'amministrazione adatterà nei confronti del richiedente senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi. L'amministrazione inoltre recupererà le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.
2. Ulteriori motivi di sospensione e revoca sono descritti nei criteri relativi alle singole prestazioni.

Art. 8. Deroche .

1. Qualora fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, la prestazione o l'esonero dalla contribuzione, possono essere previste in deroga alle condizioni economiche con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari.

Art. 9) Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE

1. L'accertamento della estraneità in materia di rapporti affettivi ed economici prevista dagli articoli 6, comma 3, lettera b), e 7, comma 1, lettera e) del DPCM 159/2013 sarà eseguito dai servizi sociali tramite una specifica istruttoria, che può implicare anche contatti con i diversi soggetti che devono concorrere a formare l'ISEE. Allo scopo saranno altresì utilizzate le informazioni già risultanti agli atti dei servizi.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto che ha approvato il modello della nuova DSU, quando sussiste abbandono del coniuge, che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e) del DPCM 159/2013, deve essere accertato dai servizi sociali, occorre che i servizi stesso abbiano già in corso un procedimento amministrativo dal quale risulti tale stato di abbandono (vedi Istruzioni, Parte 2- DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.1) lettera "e")

Art. 10. Utilizzo dell'ISEE

1. Per le prestazioni sociali agevolate erogate dai servizi socio assistenziali, necessariamente legate ad uno stato di bisogno contingente, è indispensabile poter adottare criteri di valutazione della condizione economica dei richiedenti che prendano in considerazione la condizione economica presente al momento nel quale viene richiesta la prestazione, evitando il rischio di considerare i redditi e i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente la prestazione stessa e quindi potenzialmente non attendibili
2. A questo scopo vengono adottati, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DPCM 5/12/2013 n° 159 secondo questa logica:
 - Si definiscono, per ciascuna prestazione, soglie di ISEE. I nuclei familiari con ISEE superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia prestazioni con spesa a carico del CISS, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati. I nuclei con ISEE inferiore a tale soglia possono essere valutati per ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia che implicano una spesa a carico del Consorzio. Le soglie ISEE sono descritte nella Tabella di cui all'Allegato 2 al presente regolamento
 - Ai nuclei familiari con ISEE inferiori a tali soglie si applicano i criteri di selezione, di calcolo della prestazione sociale agevolata ed i motivi di esclusione già presenti nei Regolamenti dedicati alle singole prestazioni.
3. Qualora emergessero situazioni di necessità gravi e indifferibili alle quali sia necessario erogare prestazioni in deroga ai criteri del presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 8.

Art. 11) Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. A salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Allo scopo di evitare disagi ai cittadini, si prevede che le prestazioni sociali agevolate che sono in corso alla data di entrata in vigore del nuovo ISEE proseguono sino alla loro scadenza, purché non successiva a 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo ISEE. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo, e per nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.

Art. 12) Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri Regolamenti del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare le modificazioni conseguenti ad intervenute disposizioni legislative.
3. Ogni altro atto o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi modificato o abrogato

Art. 13) Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento,

1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - entra in vigore a decorrere dal **01/04/2015**

Art. 14) Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà altresì pubblicata sul sito del Consorzio, affinché se ne possa prendere visione.

ALLEGATO 1

Trattamenti assistenziali erogati dall'ente gestore dei servizi sociali che devono o meno essere dichiarati tra i redditi che concorrono a formare l'ISEE

Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE	Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Tutti i contributi economici a contrasto della povertà	Assegni di cura
Indennità di partecipazione a tirocini osservativi e formativi, di inserimento/reinserimento (ex DGR 74-5911/2013)	Contributi alla famiglia che assiste il non autosufficiente
	Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni
	Contributi a disabili per la "Vita indipendente"
	Contributi per l'acquisto di ausili o domotica per la disabilità
	Rimborsi spese a persone disabili per inserimenti socio-riabilitativi.
	Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

ALLEGATO 2

SOGLIE DI ISEE .

I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE SUPERIORE A TALI SOGLIE NON POSSONO FRUIRE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DESCRITTE CON ONERI A CARICO DELL'ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI. SALVO OPERINO SOGLIE DIVERSE PREVISTE IN SPECIFICI PROGETTI APPOSITAMENTE FINANZIATI

PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA	SOGLIA DI ISEE SOTTO ALLA QUALE IL NUCLEO PUO' ESSERE VALUTATO PER FRUIRE DELLA PRESTAZIONE
Assistenza economica (tutte le tipologie)	6.000 Euro
Integrazioni rette di disabili e anziani autosufficienti e non autosufficienti	38.000 Euro
Centri diurni per anziani	38.000 Euro
Centri diurni per disabili	38.000 Euro
Interventi a sostegno della domiciliarità per disabili e non autosufficienti	38.000 Euro
Assistenza domiciliare per autosufficienti e non autosufficienti	38.000 Euro
Servizio mensa e telesoccorso	38.000 Euro
Assistenza educativa territoriale	38.000 Euro